Sentenza n. 14000 del 3 agosto 2012 (ud 8 febbraio 2012) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CICALA Mario - Est. SCHIRO' Stefano - Pm. POLICASTRO Aldo.
Ici – Processo tributario – Intervento nel processo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA	Mario	-	Presidente -
Dott. BOGNANNI	Salvatore	-	Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA	Aurelio	-	Consigliere -
Dott. SCHIRO'	Stefano	-	rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO	Ettore	-	Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDIPOWER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11, presso l'avv. Salvini Livia, che la rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

COMUNE DI SERMIDE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 43, presso l'avv. Francesco d'Ayala Valva, che lo rappresenta e difende, insieme con l'avv. Marongiu Gianni, per procura in atti;

- controricorrente -

e AGENZIA DEL TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIAE DI MANTOVA, in persona del Direttore pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza n. 213/66/09 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata il 16 novembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 8 febbraio 2012 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udita, per la ricorrente, l'avv. Salvini Livia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in rubrica la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato l'appello proposto dalla s.p.a. Edipower nei confronti dell'Agenzia del Territorio e del Comune di Sermide avverso la sentenza di primo grado, con il quale era stato respinto il ricorso della medesima società contro un avviso di rettifica del 2004, relativo all'attribuzione della rendita catastale agli immobili della centrale termoelettrica di Sermide, di proprietà della ricorrente.

A fondamento della decisione la Commissione regionale ha così motivato:

- doveva ritenersi legittimo l'intervento spiegato nel giudizio di primo grado dal Comune di Sermide, quale ente impositore dell'ICI, essendo detto Comune "titolare di un rapporto dipendente rispetto a quello oggetto di causa e quindi destinatario, sul piano sostanziale, degli effetti riflessi scaturenti dall'accoglimento giudiziale" e atteso che la rendita catastale determinata dal giudice nella controversia tra l'Agenzia del Territorio e la società elettrica "deve essere assunta dal Comune per la quantificazione dell'ICI dovuta dalla centrale", con conseguente interesse del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo;
- era infondata la censura attinente alla carenza di motivazione dell'avviso di classamento, che nella specie faceva riferimento ai dati oggettivi acclarati dall'UTE ed alla classe conseguentemente attribuita all'immobile;
- in ordine alla valutazione dell'impianto ai fini della determinazione della rendita, le turbine, "costituendo elemento essenziale dell'esistenza di una centrale elettrica", dovevano essere computate nella quantificazione di detta rendita; era irrilevante che nel caso di specie le turbine, pur presenti nell'impianto, non fossero funzionanti, in quanto tutti gli elementi presenti all'interno dell'unità immobiliare, anche se non utilizzati ma utilizzabili al momento della denuncia di variazione, dovevano rientrare nel calcolo della rendita catastale, fermo restando che, per ammissione della stessa azienda, la produzione di energia elettrica, dopo le variazioni introdotte, non era diminuita, ma aumentata;
- la valutazione dell'immobile e degli impianti era stata effettuata da tecnici dell'UTE con diretta scienza, senza alcuna collaborazione da parte della dichiarante, che non aveva fornito precise indicazioni o suggerimenti sul valore dei beni.

Per la cassazione di tale sentenza Edipower s.p.a. ricorre sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.

L'Agenzia del Territorio e il Comune di Sermide resistono con

controricorso. L'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Mantova, parimenti intimata, non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, e dell'art. 105 c.p.c., comma 2, nonchè nullità della sentenza - eccepisce la inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato nel giudizio di merito dal Comune di Sermide, quale ente impositore ICI, al fine di sostenere le ragioni dell'Ufficio del Territorio e vedere così confermata la rendita catastale su cui calcolare l'TCI. Deduce al riguardo la ricorrente che "il legislatore, nell'introdurre nel processo tributario l'istituto dell'intervento volontario mutuandolo dal processo civile", ne ha precisato l'ambito di applicazione ai soli soggetti che siano destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, mentre in tutti gli altri casi non è possibile configurare nel processo tributario un diritto all'intervento e, in particolare, non è configurabile un intervento nei più ampi termini previsti dall'art. 105 c.p.c., secondo cui può intervenire ad adiuvandum chiunque vi abbia un proprio interesse.

La censura è priva di fondamento.

Questa Corte ha di recente affermato, con orientamento che il collegio condivide e a cui intende in questa sede dare continuità, che "solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato art. 14 (il quale qualifica i possibili interventori come quei "soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato ovvero sono parti del rapporto tributario controverso") potrebbe giungersi ad escludere l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario.." e che "..tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono.. portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..", determinato anche "..dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato..". Secondo la citata sentenza "..in caso di ritenuta inammissibilità di intervento, per tali soggetti sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela giurisdizionale.

"Una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 deve dunque indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell'atto - fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e

mediato .." (Cass. 2012/255. In senso sostanzialmente conforme v. Cass. 2012/5375).

Applicando detti principi alla fattispecie in esame, concernente un avviso di rettifica di classamento del 2004 per l'attribuzione di rendita catastale di una centrale elettrica, osserva il collegio che, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra l'Agenzia del Territorio e la società proprietaria della centrale essere recepita dal Comune di Sermide, nel cui territorio è ubicata la centrale medesima, e posta a base per la determinazione dell'ICI - nei limiti di applicabilità di tale imposta determinati ratione temporis - sussiste l'interesse giuridico del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un "destinatario indiretto e mediato" dell'atto di classamento, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi in ordine al classamento dell'immobile.

Va peraltro rilevato che, in ordine alla ammissibilità dell' intervento adesivo dipendente nel processo tributario, in rapporto alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, questa Corte di legittimità - a fronte di alcune pronunce (v. Cass. 2006/24064 - relativa anch'essa all'intervento di un Comune in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di classamento - e Cass. 2007/16937), che hanno escluso l'ammissibilità nel processo tributario dell'intervento adesivo dipendente, poichè esso sarebbe incompatibile sia con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione è subordinata ad un termine di decadenza, sia con il citato art. 14 che, consentendo all'interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l'intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l'impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso, potrebbero proporre autonoma impugnazione, escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di interessi sui quali l'atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio - in altre sentenze, pur senza pronunciarsi espressamente, ha ritenuto presupposta l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente, affermando che nel contenzioso tributario tale tipo di intervento determina un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello (v. Cass. 2004/1789 2010/14423, quest'ultima concernente proprio l'intervento di un Comune nella controversia tra il contribuente e l'Agenzia del Territorio

avente ad oggetto l'attribuzione di rendita ad un immobile).

Una differente e restrittiva interpretazione non sarebbe giustificata neppure dalla necessità di salvaguardare la ragionevole durata del processo. "..Infatti, solo nell'intervento principale (e in misura minore in quello litisconsortile) si determina una ampliamento dell'oggetto del processo già pendente tra le parti originarie con cumulo oggettivo di domande: in tal caso il terzo assume tutti i poteri propri di chi propone una domanda e, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, le preclusioni di cui all'art. 268 c.p.c. (prevedente che il terzo intervenuto non può svolgere l'attività istruttoria che la fase in cui si trova il processo al momento dell'intervento non consente alla altre parti) non si estenderebbero alla sua attività assertiva, non operando nei confronti del terzo interventore principale il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie. Tali problemi non si pongono però nei confronti dell'interventore adesivo dipendente, il quale non propone alcuna domanda, non amplia l'oggetto del processo e non ne comporta rallentamenti o regressioni di sorta. Anche alla luce di queste ultime considerazioni deve dunque ritenersi che non sussiste alcuna ragione di economia processuale per escludere l'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario.." (Cass. 2012/255).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 5, 9 e 10 e deduce la illegittimità dell'attribuzione di rendita a impianti non più funzionanti e definitivamente estromessi dal processo produttivo.

Afferma che, di tutti gli impianti accertati dall'Ufficio del Territorio, due gruppi di turbine-caldaie individuati come "tradizionali" nell'allegato all'avviso di rettifica risultavano privi del requisito dell'autonoma potenzialità reddituale richiesta dalla legge per la loro valorizzazione ai fini catastali, in quanto, essendo stati soggetti ad un divieto assoluto di utilizzo ai fini della produzione e ad un obbligo di rimozione entro un quinquennio dalla entrata in funzione dei nuovi impianti, erano stati estromessi dal processo produttivo "restando collocati solo fisicamente nella centrale per mere esigenze logistiche".

La censura è priva di fondamento.

Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito nella L. 31 maggio 2005, n. 88, - fornendo una interpretazione autentica del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, convertito nella L. n. 1249 del 1939, e includendo nella stima per l'attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unico complesso, prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione tale fine utilizzati,

impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore delle turbine, le quali si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso (Cass. S.U. 2006/13319).

Facendo applicazione di tale principio di diritto, la Commissione regionale ha correttamente motivato la propria decisione, osservando che, per ammissione della stessa appellante, i due gruppi di caldaie- turbine erano ancora presenti all'interno della centrale e dovevano pertanto essere valutate ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto, anche se non utilizzate, erano utilizzabili e tenuto comunque conto che, sempre per ammissione della società contribuente, la produzione di energia elettrica, dopo le variazioni introdotte, non era diminuita ma aumentata.

Alla stregua di tali considerazioni in fatto e in diritto non sussistono le violazioni di legge indicate e le argomentazioni difensive svolte in questa sede di legittimità dalla ricorrente - secondo la quale le caldaie-turbine in questione erano state soggette ad un divieto assoluto di utilizzo ai fini della produzione e ad un obbligo di rimozione entro un quinquennio dalla entrata in funzione dei nuovi impianti, così da essere state estromesse dal processo produttivo restando collocate "solo fisicamente nella centrale per mere esigenze logistiche" - costituiscono nuove deduzioni in fatto, che dalla sentenza impugnata (la quale fa riferimento soltanto a caldaie non funzionanti e non utilizzate, ma utilizzabili) non risultano essere state prospettate e dimostrate dalla ricorrente nel giudizio di merito (la Edipower fa riferimento ad una nota del Ministero dell'Ambiente sulla verifica di applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per la centrale in questione, ma nulla precisa in ordine alla rilevanza probatoria di tale nota ai fini che qui interessano) e sono state comunque dedotte nel giudizio di cassazione sulla base di affermazioni generiche e prive di decisività, come quelle relative ad un asserito, ma vago e indeterminato, obbligo di rimozione entro un quinquennio dalla entrata in funzione dei nuovi impianti (che non esclude la utilizzabilità delle turbine nel periodo antecedente alla loro rimozione) e alla loro collocazione fisica nella centrale per indeterminate e non meglio precisate esigenze logistiche.

3. Con il terzo motivo e quarto motivo la ricorrente - denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione - deduce la violazione da parte della Commissione tributaria regionale dell'onere della prova in ordine ai valori attribuiti ai fabbricati e agli impianti e comunque l'erroneità dei criteri di "valorizzazione" utilizzati e l'eccessivo valore attribuito agli immobili della centrale elettrica di cui trattasi. In particolare si deduce che la sentenza di appello ha confermato la

congruità dei valori accertati dall'Ufficio, pur in mancanza della specifica allegazione documentale degli elementi giustificativi sui quali lo stesso Ufficio ha inteso fondare la congruità dei risultati valutativi raggiunti, ed ha comunque ritenuto onere del contribuente fornire la prova contraria anche a fronte del mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio.

Esaminati congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, ritiene il collegio che le complessive doglianze siano prive di fondamento.

La Commissione tributaria regionale - nell'affermare che non erano fondate le contestazioni della ricorrente in ordine ai valori attribuiti agli impianti e ritenuti eccessivi, in quanto le valutazioni erano state effettuate dall'Ute con stima diretta, in mancanza di collaborazione da parte del dichiarante, che non aveva fornito precise indicazioni o suggerimenti sul valore degli impianti - ha inteso sostenere che la società dichiarante non ha fornito elementi idonei a contrastare l'accertamento dell'Ufficio e non già che era onere della contribuente fornire la prova della incongruità della valorizzazione operata dall'Ufficio medesimo.

A fronte di tale specifica motivazione non merita accoglimento il complesso di censure sollevate dalla ricorrente, sia perchè non risulta la violazione dell'onere della prova, avendo la Commissione tributaria regionale deciso sulla base degli clementi forniti dall'Agenzia del Territorio, sia perchè l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggetti vi acclarati dall'ufficio tecnico erariale (ora dall'Agenzia del Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Cass. 1992/4085; 2004/12068;

2006/333; 2006/13319; 2011/14379; 2012/5404). Nella specie, inoltre, l'atto di classamento costituisce l'esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge (D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. con L. n. 75 del 1993, e, specialmente, D.M. 19 aprile 1994, n. 701, recante "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari"), che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza della regola generale sull'attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come è quella di cui nel caso in esame si discute) il proprio presupposto in una "stima diretta" eseguita dall'Ufficio.

Tale "stima diretta", la quale integra ineludibilmente (per previsione di legge) il presupposto (ed il fondamento motivazionale)

dell'avviso di classamento - esprimendo "un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato", e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cass. 2006/13319; 2006/16824; 2012/5054) - costituisce un atto conosciuto e (comunque) prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente nel quadro di un procedimento di classamento (quale è quello cd. DOCFA) a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la conoscibilità dell'atto che costituisce il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento (nella specie, l'avviso di classamento) è sufficiente per escludere che l'avviso sia viziato in punto di motivazione per non aver riprodotto od allegato l'atto presupposto (Cass. 2006/133 19). Le ulteriori doglianze della ricorrente si risolvono in una inammissibile censura del giudizio di fatto reso dal giudice di merito e adeguatamente motivato, mirando a indurre la Corte di legittimità a un non consentito riesame del merito della controversia.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per l'Agenzia del Territorio in Euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, e per il Comune di Sermide in Euro 8.100,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012